



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 16 giugno 2023

# **Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto**

**(Procedure elettroniche)**

**Commento**

## 1. Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l'articolo 65a della legge del 12 giugno 2009<sup>1</sup> sull'IVA (LIVA). La disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla LIVA e di disciplinarne le modalità.

A fine 2022, il 100 per cento degli annunci nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, circa il 96 per cento dei rendiconti e circa il 70 per cento delle correzioni veniva effettuato per via elettronica. Una preponderante maggioranza dei contribuenti interagisce dunque già spontaneamente per via elettronica con l'AFC. Si può pertanto partire dal presupposto che questi contribuenti ritengano l'utilizzo del portale più vantaggioso dell'annuncio o del rendiconto su carta.

## 2. La nuova normativa

L'annuncio di inizio dell'assoggettamento secondo l'articolo 66 capoverso 1 LIVA, la presentazione del rendiconto secondo l'articolo 71 LIVA e le correzioni successive del rendiconto secondo l'articolo 72 LIVA devono avvenire esclusivamente per via elettronica attraverso l'apposito portale. L'accesso può essere effettuato anche da altri portali.

## 3. Commento ai singoli articoli

### Articolo 123

L'annuncio di inizio dell'assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA), la presentazione del rendiconto e le correzioni successive del rendiconto (art. 71 e 72 LIVA) devono avvenire per via elettronica attraverso l'apposito portale oppure un portale partner collegato (ad es. EasyGov).

Se un annuncio, un rendiconto o le correzioni del rendiconto non vengono effettuati per via elettronica attraverso l'apposito portale, l'AFC li respinge, richiamando il contribuente ai suoi obblighi secondo l'articolo 123 dell'ordinanza del 27 novembre 2009<sup>2</sup> sull'IVA (OIVA). Nella diffida l'AFC sollecita il contribuente a effettuare elettronicamente l'annuncio, il rendiconto o le correzioni attraverso l'apposito portale entro un termine suppletivo. L'AFC richiama inoltre l'attenzione del contribuente sul fatto che un annuncio, un rendiconto o le correzioni non effettuati elettronicamente attraverso l'apposito portale equivalgono a una mancata presentazione e costituiscono quindi una violazione degli obblighi procedurali secondo l'articolo 98 LIVA punibile con la multa. In questi casi la tassazione avviene d'ufficio conformemente all'articolo 79 LIVA.

L'articolo 66 capoverso 1 LIVA dispone che le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 10 capoverso 1 LIVA si annuncino per scritto. La presente ordinanza, fondata sulla nuova regolamentazione (successiva) dell'articolo 65a LIVA, prevale su tale disposizione; sicché valgono l'articolo 65a e la disposizione d'esecuzione basata su di esso. In futuro, l'annuncio dovrà pertanto essere effettuato per via elettronica attraverso l'apposito portale.

Se l'accesso al portale è temporaneamente bloccato per motivi imputabili al gestore del portale, in questo lasso di tempo l'AFC non invierà solleciti per la presentazione del rendiconto, non ordinerà il pagamento di multe per la mancata presentazione e non eseguirà una tassazione d'ufficio secondo l'articolo 79 LIVA. Il contribuente deve rimediare al mancato adempimento dei suoi obblighi non appena il portale torna a essere accessibile. Deve tuttavia corrispondere un interesse moratorio (art. 87 LIVA) dal momento che l'imposta sul valore aggiunto può essere pagata a prescindere dall'annuncio o dalla presentazione del rendiconto attraverso il portale.

L'AFC mette a disposizione degli utenti i campi necessari all'adempimento dei loro obblighi di comunicazione e di dichiarazione. Non dovrebbe pertanto esservi impossibilità oggettiva di fornire

<sup>1</sup> RS 641.20  
<sup>2</sup> RS 641.201

---

indicazioni esatte e complete attraverso la piattaforma. Qualora in via eccezionale ciò dovesse comunque verificarsi, l'AFC si adopererà per evitare che tale circostanza non arrechi alcun pregiudizio al contribuente.

### Disposizioni transitorie

#### Articolo 166c

##### Capoverso 1

Una minoranza di contribuenti trasmette gli atti scritti all'AFC ancora in forma cartacea. A queste persone deve essere concesso un periodo transitorio di un anno per consentire loro di effettuare il passaggio all'annuncio e alla presentazione elettronici dei rendiconti e delle correzioni. Pertanto, l'articolo 123 OIVA concernente i rendiconti e le correzioni si applicherà a questi contribuenti soltanto a partire dal 1° gennaio 2025.

##### Capoverso 2

Per motivi tecnici non possono essere trasmesse a posteriori per via elettronica correzioni di rendiconti presentati in forma cartacea. In questi casi le correzioni devono continuare a essere presentate in forma cartacea anche dopo il 1° gennaio 2025.

#### Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.